

**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
**Ufficio Procedure Concorsuali**

Il Tribunale di Mantova

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli           Presidente

dott. Mauro P. Bernardi       Giudice Rel. Est.

dott. Alessandra Venturini   Giudice

oooooooo

- visti gli atti del procedimento per concordato semplificato concernente O... s.r.l. (con sede legale in .... C.F.: ...) aperto ai sensi degli artt. 25 sexies e segg. del d. lgs. 14/2019 con decreto emesso in data 1-6-2023;
- rilevato la predetta società, in data 3-7-2023 e in concomitanza con il deposito del parere da parte dell'ausiliario nominato ex art. 25 sexies co. 3 CCI, ha presentato una modifica della originaria proposta di concordato semplificato, modifica che è anche conseguenza delle interlocuzioni avvenute *medio tempore* con l'ausiliario;
- ritenuto che, sebbene non espressamente previsto dalla lacunosa disciplina contenuta nell'art. 25 sexies CCI, debba ritenersi consentito al debitore modificare la proposta in analogia con quanto previsto per il concordato preventivo dagli artt. 47 co. 4 e 107 CCI (norme peraltro applicabili, sia pure nei limiti della compatibilità, anche al concordato minore: v. art. 65 co. 2 e 74 co. 4 CCI) e avuto riguardo al *favor* chiaramente manifestato dal legislatore per le soluzioni della crisi di impresa alternative alla liquidazione giudiziale, tenuto conto infine che il debitore non avrebbe la possibilità di ripresentare la domanda di concordato semplificato stante il termine previsto dall'art. 25 sexies co. 1 CCI;
- osservato che la proposta appare migliorativa per il ceto creditorio in considerazione del maggiore apporto di finanza esterna promesso, pur essendo prevista una maggiore dilazione (di un anno) dei tempi previsti per l'esecuzione del concordato;
- rilevato che deve essere acquisito il parere dell'ausiliario sulla nuova proposta concordataria e, conseguentemente, differita l'udienza per il giudizio di omologazione;

p.t.m.

- dichiara ammissibile la modifica della proposta di concordato liquidatorio presentato in data 3-7-2023 dalla società O. s.r.l.;

- a modifica di quanto statuito con proprio decreto del 1-6-2023, richiede all'ausiliario\* nominato di depositare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, il proprio parere concernente la proposta come modificata, relativamente ai seguenti aspetti:

1) rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;

2) fattibilità del piano di liquidazione;

3) assenza di pregiudizio della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;

4) assicurazione di un'utilità a ciascun creditore;

5) assenza di atti in frode ai creditori;

- autorizza l'ausiliario all'accesso al fascicolo telematico e al ritiro degli atti;

- ordina che la proposta come modificata, unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura della O. ... s.r.l. ai creditori, ove possibile a mezzo pec e, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando ove possano essere reperiti i dati per la sua valutazione (e, ove possibile, predisponendo apposita data room), 45 giorni prima della udienza;

- fissa per l'omologazione del concordato semplificato l'udienza del 19-10-2023 alle ore 11,45 incaricando il ricorrente di depositare entro il 16-10-2023 nota attestante lo stato delle notifiche;

- avvisa i creditori che possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

Si comunichi al ricorrente, al P.M. e alla dott. ....

Mantova, 6 luglio 2023.

IL Presidente dott. Andrea Gibelli